



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Settore Lavoro e Previdenza Sociale

Il giudice del lavoro del Tribunale di Crotone, Raffaele Gennaro Talarico a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., prevista per la data odierna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3243/2024 promossa

da

MALENA FRANCESCA, con l'avv. CATERINA ALFÌ

- *ricorrente*

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del l.r.p.t., con l'avv. PAOLO MADARO

- *resistente*

nonché contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), rappresentata e difesa dall'avv. MARIAGRAZIA CARNOVALE

- *resistente*

FATTO E DIRITTO

- 1.1. Con ricorso depositato il 13/12/2024, la ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver ricevuto, in data 27.11.2024, l'intimazione di pagamento n. 133-2024-90042612-81/000, con la quale le era stato chiesto, tra l'altro, il pagamento di somme (euro 12.109,45) a titolo di contributi previdenziali INPS portati dall'avviso di addebito n. 433-2015-00007718-

26/000, a suo dire mai notificato, eccepiva: la nullità “derivata” dell’intimazione opposta per mancata notifica dell’atto impositivo; l’estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione quinquennale (sia dalla data in cui il credito sarebbe sorto – annualità 2012, 2013, 2014 – sia dalla data di notifica, comunque contestata, dell’AVA, 18.11.2015).

Tanto premesso, la sig.ra Malena agiva in giudizio per l’accoglimento delle domande seguenti: “- *Accogliere il presente ricorso, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, dichiarare la nullità o l’illegittimità parziale dell’intimazione di pagamento n. 13320249004261281000 relativamente all’avviso di addebito 43320150000771826000 emanato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per nullità insanabile dell’atto presupposto; - In via subordinata dichiarare l’intimazione impugnata infondata e conseguentemente revocarla per prescrizione. - Con vittoria di spese, competenze ed onorari, iva e cap come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario*”.

- 1.2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva dapprima l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione a contraddire nel merito della pretesa contributiva e l’inammissibilità dell’opposizione laddove riferita all’AVA, per mancato rispetto dei termini argomentando, poi, nel merito, per l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione. Concludeva, dunque, nel modo che segue: “*Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito respingere l’opposizione, in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, con vittoria delle spese di lite; Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda in ordine ai motivi di doglianza proposti da controparte riferibili al solo Ente impositore, dare atto della correttezza della condotta dell’Agente della Riscossione, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di lite*”.
- 1.3. Con memoria depositata il 23.04.2025 si costituiva altresì l’INPS, che argomentava per l’infondatezza del ricorso rassegnando le conclusioni seguenti: “*Voglia l’Ill.mo Tribunale adito rigettare il ricorso perché infondato, condannando l’opponente al pagamento dei contributi sottesi all’avviso di addebito di cui all’intimazione opposta, oltre sanzioni e accessori di legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa*”.

* * *

2. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato per i motivi che seguono.
3. Preliminarmente, occorre rilevare l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di opposizione che investono l’asserita omessa notifica dell’AVA n. 433-2015-00007718-26/000.

- 3.1. In particolare, tale doglianza è evidenziata nell'atto introduttivo sia al fine di muovere censure che costituiscono opposizione agli atti esecutivi (laddove si lamenta che la mancata notifica abbia comportato l'invalidità "derivata" dell'intimazione di pagamento, radicando così la legittimazione passiva dell'ADER¹) sia per consentire l'esercizio tardivo, a fini "recuperatori", dell'azione attinente al merito della pretesa prevista dall'art. 24, co. 5, D.lgs. n. 46/1999.
- 3.2. Orbene, l'azione in parola, laddove costituisce opposizione "recuperatoria" è inammissibile, perché l'AVA risulta essere stato notificato in data 18.11.2015, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio della ricorrente e a questa consegnato (cfr. storico residenze e A.R. prodotto dall'INPS in formato .tiff, che reca il n. 65034499186-2, corrispondente a quello riportato nell'AVA in parola, consegnato presso la via De Amicis di Cirò Marina e sottoscritto dalla ricorrente), come peraltro neppure specificamente contestato nelle note sostitutive d'udienza dell'08.05.2025, con la conseguenza che l'avvenuta ricezione va considerata circostanza di fatto dimostrata anche in virtù del principio di circolarità degli oneri di contestazione *ex* artt. 416, co. 3 e 115 c.p.c..
- La tardività dell'opposizione comporta l'irretrattabilità del credito sotteso ai predetti titoli esecutivi, con conseguente impossibilità di eccepire fatti estintivi o modificativi della pretesa anteriori alla notifica degli avvisi di addebito oggetto del ricorso.
- 3.3. Dall'avvenuta notifica consegue che il motivo di opposizione relativo all'invalidità "derivata" dell'intimazione di pagamento n. 133-2024-90042612-81/000, seppure ammissibile (perché azionato nel termine di 20 giorni dalla notifica dell'atto) è infondato, proprio in quanto manca il presupposto della nullità derivata, e cioè l'omessa notifica dell'atto presupposto.
- 4.1. Venendo ora alla questione relativa alla prescrizione del diritto dell'INPS in data successiva alla notifica dell'AVA già citato, parte ricorrente deduce che il credito contributivo si sia comunque estinto poiché, dalla data di notifica di tale atto (18.11.2015)

¹ Invero, per costante giurisprudenza, la legittimazione passiva dell'agente di riscossione sussiste solo allorquando venga in rilievo una censura contro un atto da esso compiuto, e non quando oggetto delle pretese attoree sia il credito sotteso a tale atto (cfr. Cass., Ss.Uu. n. 7514/2022 sull'opposizione "recuperatoria"; v. anche Cass. n. 21315/2010). Atteso che nel caso di specie il ricorrente agisce anche al fine di sentire dichiarare la nullità derivata dell'intimazione di pagamento, tale vizio, da considerarsi vizio proprio (sebbene indiretto) dell'intimazione, con conseguente legittimazione passiva dell'Agente di riscossione, che peraltro pare averla correttamente negata, nella memoria costitutiva, con solo riferimento alle questioni attinenti al merito della pretesa (cfr. p. 2 della memoria costitutiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione).

alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta (27.11.2024) sarebbe maturato il termine quinquennale di prescrizione.

- 4.2. Il motivo di opposizione, attenendo a fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo esecutivo, integra opposizione all'esecuzione, proponibile ex art. 615 c.p.c. senza limiti di tempo, ed è, pertanto, ammissibile.
5. Tuttavia, è infondato.
- 5.1. Ebbene, essendo pacifico che i crediti contributivi INPS soggiacciono al termine prescrizionale quinquennale (art. 3, co. 9, L. 335/1995) (che resta tale anche qualora l'originario atto impositivo non venga opposto nei termini, cfr. Cass., Ss.Uu., n. 23397/2016) e posto che l'AVA presupposto dell'intimazione è stato notificato, occorre individuare il *dies a quo* della prescrizione dei diritti considerando quale *dies ad quem* la data della già menzionata notifica. La prescrizione, inoltre, dev'essere valutata considerando anche che i termini estintivi dei diritti contributivi hanno subito una duplice sospensione durante il periodo pandemico; in particolare, in particolare, l'art. 37, co. 2, D.l. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020², ha sospeso la prescrizione dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (perciò i termini estintivi che sarebbero "caduti" in tale periodo vanno incrementati di 129 giorni) e l'art. 11, co. 9, D.l. n. 183/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020³, dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (perciò i termini estintivi a partire dal 31.12.2020 devono essere incrementati di 311 giorni, pari alla somma delle due sospensioni).
- 5.2. Ciò posto, poiché l'AVA n. **433-2015-00007718-26/000** è stato notificato in data **18.11.2015**, l'originario termine di prescrizione, in assenza di atti interruttivi, sarebbe maturato in data **25.09.2021** ($18.11.2015 + 5 \text{ anni} = 18.11.2020 + 129 \text{ giorni per la prima sospensione pandemica} = 27.03.2021$, che fa rientrare il credito nella seconda sospensione pandemica, per cui $27.03.2021 + 182 = 25.09.2021$).
- 5.3. Ebbene, a fronte di tale termine, le parti resistenti hanno dimostrato di aver interrotto la prescrizione con la notifica dell'intimazione di pagamento n. **133-2019-90018477-25/000**

² Art. 37, co. 2, D.l. n. 18/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020: "I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".

³ Art. 11, co. 9, D.l. n. 183/2020, conv. con modif. in L. n. 27/2020: "I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo".

il 10.09.2019 avvenuta mediante messo notificatore, nella residenza della ricorrente, con consegna a mani della madre (cfr. all. 3 della memoria dell'INPS).

- 5.4. Ed invero, sul punto si evidenzia che le regole che presidiano la notifica degli atti con cui si fanno valere pretese contributive non sono quelle relative alla notifica degli atti giudiziari ma, applicandosi, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 46/1999, le regole del procedimento di riscossione, sono autonomamente disciplinate dall'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 (cd. notifica semplificata).

La disposizione, in particolare, premessa la legittimazione alla notifica degli ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati dal concessionario o di messi comunali (laddove vi sia convenzione all'uopo), in merito alla legittimazione alla ricezione stabilisce che *“quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario”* (comma terzo, originariamente comma secondo).

- 5.5. Quanto, poi, alla censura mossa in sede di note sostitutive d'udienza, relativamente al fatto che la madre della ricorrente non fosse “familiare convivente”, si rileva che, fermo restando che l'attestazione dell'incaricato di pubblico servizio fa prova fino a querela di falso, la disposizione non esige che il familiare consegnatario coabiti stabilmente con il destinatario dell'atto, limitandosi a prevedere che si tratti di persona di famiglia. Il rapporto di convivenza, peraltro, non è neppure richiesto dall'art. 139 c.p.c. in tema di notifica “non-semplificata” degli atti giudiziari, come confermato dalla giurisprudenza, poiché neppure tale disposizione richiama il rapporto di coabitazione (cfr. Cass. n. 2154/2025; Cass. n. 13894/2025; Cass. n. 9590/2010; TAR Campania, Napoli, n. 836/2018)⁴ con la conseguenza che ove il familiare trovato dall'ufficiale giudiziario (nel caso di specie, dal messo notificatore) nell'abitazione del destinatario stesso accetti l'atto senza riserve, la validità della notificazione si presume *iuris tantum* dalle dichiarazioni rese al medesimo ufficiale giudiziario. In tale ipotesi, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il notificando, che assuma di non avere ricevuto l'atto, sul quale grava il relativo onere probatorio, fornisca adeguata dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e temporanea, **non essendo a tal fine sufficiente la**

⁴ Cass. n. 2154/2025: “La consegna dell'atto da notificare a una “persona di famiglia” ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non richiede necessariamente la convivenza, risultando sufficiente l'esistenza del vincolo parentale o di affinità, che giustifica una presunzione “iuris tantum” di consegna al destinatario”; Cass. n. 9590/2010: “La validità della notifica effettuata a mani di un soggetto legato da vincolo di parentela o affinità al destinatario non è subordinata alla circostanza della convivenza”;

produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza (cfr. Cass. n. 30393/2018).

Ne discende che il familiare non deve essere convivente del destinatario, essendo sufficiente, ai fini del perfezionamento della “notifica semplificata” che sia un familiare e che si trovi presso il luogo del destinatario.

- 5.6. Nella specie, non v'è dubbio (perché è stato confermato dalla ricorrente nelle note sostitutive d'udienza) che la signora Rita Carella fosse la madre della destinataria del plico e che lo stesso sia stato consegnato alla via De Amicis di Cirò Marina, dove abitava all'epoca la ricorrente (cfr. storico residenze depositato dall'INPS, da cui risulta che alla data della notifica dell'atto la ricorrente risiedeva alla via De Amicis, s.n.c.).
- 5.7. Peraltro, anche a voler ritenere applicabile l'art. 60 D.P.R. n. 600/1973 nei casi di notifica a familiare, si evidenzia che la disposizione in parola prevede che sia data notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo lettera raccomandata (semplice, senza A.R.). Per cui, come correttamente evidenziato dall'INPS, non può essere prodotto in giudizio l'avviso di ricevimento, perché avviso di ricevimento non vi è, ed è sufficiente che sia stata spedita la raccomandata informativa, che nella specie risulta inoltrata, per come attestato dal messo notificatore (incaricato di pubblico servizio, con dichiarazione che ha gli effetti di cui all'art. 2700 c.c. circa “*i fatti [...] da lui compiuti*”).
- 5.8. Pertanto, la notifica si è perfezionata validamente ed altrettanto validamente ha interrotto il termine di prescrizione, che si è perciò “spostato” alla data del 18.07.2025 (10.09.2019 + 5 anni = 10.09.2024 + 311 giorni = 18.07.2025).
6. Da tutto ciò consegue che, alla data di notifica dell'intimazione oggi opposta (27.11.2024) il diritto contributivo dell'INPS non si era estinto e l'opposizione è sul punto infondata.
7. Ogni ulteriore questione assorbe.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, espunta la fase istruttoria, non espletata, e con le riduzioni di cui all'art. 4, co. 4 del medesimo D.M..

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente a rifondere all'Agenzia delle Entrate – Riscossione e all'INPS le spese di lite, liquidate per ciascuna parte resistente in euro 1.310,00, con distrazione per quanto attiene al procuratore antistatario dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Crotone, lì 25.02.2026

Il giudice del lavoro
Raffaele Gennaro Talarico